



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
V E N E Z I A

ORDINANZA N. 111/09

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

- VISTA l'istanza in data 30.06.2009 della Ditta "PARENTE A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. " con sede in via Oberdan n. 105 a Melara (RO) con la quale chiede l'emissione dell'ordinanza per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico da effettuarsi in occasione della festa del redentore in Venezia;
- VISTA la circolare 11.01.2001 n. 599/C.25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- VISTO il verbale della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplosive n° 06/2009 in data 09.07.2009 di Venezia;
- VISTA la nota in data 07.07.2009 della Soc. Venezia Marketing & Eventi S.p.a., società incaricata dall'Amministrazione Comunale di Venezia dell'organizzazione degli eventi legati alla Festa del redentore 2009;
- PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei servizi tenutosi presso la sede del Comune di Venezia in data 06.07.2009;
- RITENUTO necessario adottare particolari misure durante lo svolgimento dei tradizionali "fuochi del Redentore" al fine di garantire la sicurezza della navigazione, far rispettare il divieto di accesso alle zone di sicurezza attorno ai pontoni dei fuochi ed ai "corridoi" riservati ai mezzi di soccorso nonché disciplinare la sosta delle varie tipologie di unità che tradizionalmente sostano in bacino San Marco per assistere allo spettacolo pirotecnico;
- RITENUTO necessario, in particolare, istituire appositi sensi di marcia al fine di favorire il regolare e sicuro deflusso di tutte le unità che assistono allo spettacolo al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare ed evitare possibili incidenti;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n°84, "riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli artt. 17, 62, 80 e 81 del codice della navigazione nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima,

RENDE NOTO

che, in occasione della tradizionale "**Festa del Redentore**" che si svolgerà in bacino San Marco **sabato 18 luglio 2009 dalle ore 23:30 circa alle ore 00:10 di domenica 19 luglio 2009**, verrà effettuato uno spettacolo di fuochi d'artificio da pontoni galleggianti che saranno posizionati nel pomeriggio di sabato, nello specchio acqueo compreso tra Punta

della Dogana e le Fondamenta delle Zitelle (Giudecca), come da planimetria allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza.

Al fine di rendere più sicuro l'accesso e la sosta delle unità che partecipano alla festa è stato predisposto un piano di sosta e ormeggio suddividendo le aree del bacino S. Marco riservate a varie tipologie di unità e prevedendo altresì appositi sensi di marcia per il deflusso al termine dello spettacolo e corridoi riservati ai mezzi di soccorso anch'essi riportati nell'allegata planimetria.

Al fine di facilitare la riproduzione la planimetria è stata realizzata in due diverse versioni grafiche (colore e bianco-nero).

Saranno altresì posizionati, in vicinanza dell'Isola di San Giorgio come riportato sulla planimetria, due briccole al fine di ormeggiare l'unità (CP 287) adibita al coordinamento.

ORDINA

Articolo 1

(PRESCRIZIONI PER IL COMITATO ORGANIZZATORE)

Il comitato Organizzatore, oltre a quanto previsto dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplosive, dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- munirsi di tutti i permessi/nulla-osta eventualmente di competenza delle varie Autorità, ivi compresa la Sovrintendenza alla tutela dei Beni artistici ed architettonici;
- curare, con congruo anticipo, il posizionamento delle boe per delimitare le aree di sosta ed i corridoi di sicurezza di cui ai successivi articoli;
- predisporre adeguato servizio antincendio così come prescritto, per l'occasione, dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplosive della Prefettura di Venezia;
- predisporre l'organizzazione di un adeguato servizio sanitario e di assistenza;
- concordare con l'A.C.T.V. le eventuali modifiche ai normali servizi di linea urbana;
- curare che il trasferimento dei pontoni, dalla Marittima fino alla posizione prevista nel Bacino San Marco, avvenga in condizioni di sicurezza e nel contempo con le previste cautele allo scopo di salvaguardare il regolare traffico nel bacino San Marco;
- posizionare i pontoni nella zona ad essi assegnata;
- designare e comunicare all'Autorità Marittima il responsabile della sicurezza della manifestazione;
- nell'ipotesi in cui lo spettacolo pirotecnico non venisse eseguito, successivamente al posizionamento dei pontoni, gli stessi potranno essere trasferiti dal luogo della manifestazione fino in Marittima banchina Isonzo accosto 20 solo dopo esplicita autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di Porto, con la scorta di un'unità del concessionario del servizio antincendio portuale e attenendosi alle prescrizioni specifiche di cui al punto 21 del Verbale n° 06/09 in data 09.07.2009 della Commissione Tecnica provinciale Materie Esplosive.

Articolo 2

(COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA)

Il responsabile della sicurezza, dovrà seguire tutte le varie fasi della manifestazione della "Festa del Redentore", mantenendosi in contatto radio – VHF con la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto e il posto di Comando Avanzato ubicato in bacino S. Marco, attenendosi a tutte le prescrizioni impartite in merito dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplosive ed inoltre dovrà:

- curare il trasferimento dei pontoni dei fuochi dall'ormeggio della Marittima fino a destinazione, e l'ormeggio nell'area assegnata, come risulta nell'allegata planimetria;
- assicurare adeguata vigilanza dei pontoni stessi durante il trasferimento, le operazioni di ormeggio, la sosta fino ad avvenuta accensione dei fuochi;
- curare affinché venga rilasciata in tempo utile l'autorizzazione di competenza dell'Autorità Portuale;
- provvedere, nei tempi assegnati, alla rimozione dei pontoni al fine di ripristinare l'agibilità dei canali di navigazione marittima.

Articolo 3
(DISTANZE DI SICUREZZA)

Tutte le unità dovranno mantenersi a distanza di sicurezza, come di seguito specificata e riportata nell'allegata planimetria, dai pontoni ancorati davanti alle fondamenta delle Zitelle, dai quali verranno sparati i fuochi artificiali:

- **dalle ore 13.00 di sabato 18.07.2009 alle ore 00.15 di Domenica 19.07.2009 e comunque fino al termine dello spettacolo pirotecnico è vietato a tutte le unità di sostare o ancorarsi nello specchio acqueo compreso in un raggio di 200 metri dai pontoni allestiti con gli artifici pirotecnici (area rispetto fuochi);**
- **fino alle ore 22.30 del giorno 18.07.2009 è comunque consentito a tutte le unità il transito ad una distanza non inferiore a 100 metri dai pontoni allestiti con gli artifici pirotecnici (area di rispetto pontoni) ;**

Articolo 4
(DIVIETO DI NAVIGAZIONE E DI SOSTA)

Dalle **ore 22:30 di sabato 18.07.2009 alle ore 01:00 di domenica 19.07.09** (ed in ogni caso sino a 30 minuti dopo il termine dello spettacolo pirotecnico) è interdetta la navigazione nello specchio acqueo delimitato da:

- congiungenti Riva Monumentale Giardinetti (Compagnia della Vela) - Punta della Dogana e Rio Terrà ai Saloni - pontile provvisorio A.C.T.V. Redentore;
- congiungente pontile A.C.T.V. Paglia - boa BS1 - estremità di ponente dell'Isola di San Giorgio Maggiore - punta di levante dell'isola della Giudecca;
- **Nello specchio acqueo antistante l'Area 1, tra il corridoio A) e l'Isola della Giudecca, è vietata la sosta dalle ore 14,30 di sabato 18.07.2009 alle ore 01:00 di domenica 19.07.2009 (ed in ogni caso sino al termine dello spettacolo pirotecnico) allo scopo di consentire il transito e l'approdo delle unità in servizio pubblico di linea.**

Il divieto di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei natanti destinati al servizio d'ordine, di pronto intervento, di pronto soccorso e dell'organizzazione.

Articolo 5
(AREE DI SOSTA E DI ORMEGGIO)

Salvo diversa regolamentazione, la sosta nelle aree di cui al presente articolo è consentita a partire dalle ore 14,30 del 18.07.2009.

Tutte le unità che intendono accedere alle aree di navigazione marittima del bacino San Marco, dall'altezza di Riva Sette Martiri fino alla Punta della Dogana, e nel canale della

Giudecca, dovranno attenersi alle disposizioni per la sosta ed il deflusso specificate per le singole aree sotto indicate:

- AREA 1** Lato ad ovest del ponte votivo. L'ormeggio è riservato **alle unità da diporto, alle imbarcazioni da traffico marittimo, ai pescherecci, alle imbarcazioni destinate al trasporto persone ed altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. o a più ponti.** Il deflusso in direzione Lido potrà avvenire tramite il canale retro-Giudecca, Ghebo dei Cani ed Orfanello. Il canale di San Giorgio sarà chiuso con panne galleggianti opportunamente presidiate per l'apertura delle stesse solo in caso d'emergenza.
- AREA 2** Zona ad est della congiungente rio del Vin – faro San Giorgio. **Riservata alle unità da diporto, imbarcazioni da traffico marittimo, pescherecci, imbarcazioni per trasporto persone ed altre unità di stazza superiore 10 T.S.L. o a più ponti.** Il deflusso da quest'area potrà avvenire tramite il canale di San Marco ed Orfanello a senso unico verso il Lido.
- AREA 3** L'ormeggio è riservato **alle unità tipiche locali, alle unità da diporto e ai mototopi; le predette unità dovranno avere una lunghezza massima di 11 metri e con bordo libero inferiore a centimetri 100 e senza sovrastrutture.**
- AREA 4** **Fondamenta delle Zitelle – L'ormeggio è riservato alle unità a vela di lunghezza massima f.t. di 15 metri** - con obbligo d'ormeggio di punta.
- AREA 5** Fronte i **Magazzini del Sale** come delimitate da due gavitelli di colore arancione – L'ormeggio è riservato **alle unità a remi tradizionali (munite esclusivamente di propulsione remica e prive di eventuale motore fuori bordo)**

Dette aree saranno delimitate da un numero di boe di adeguate dimensioni di colore arancione con fascia catarifrangente, fornite dal Comune.

Durante l'afflusso e l'intero svolgimento delle manifestazioni, è vietato unire tra di loro unità di qualsiasi tipo con strutture di ogni genere (tavolati, etc.,.....); inoltre è vietata la detenzione di fornelli, bombole gas o altri mezzi simili, e comunque l'accensione di fuochi a bordo.

E' fatto divieto di ormeggio alle strutture del ponte votivo.

Articolo 6 **(CORRIDOI DI SICUREZZA)**

Allo scopo anche di consentire il funzionale passaggio dei mezzi polizia e di soccorso, sono individuati i **seguenti corridoi di sicurezza:**

- ❖ **A)** passaggio attraverso il ponte votivo. Canale giudecca – area pontoni dei fuochi;
- ❖ **B)** passaggio tra l'isola di San Giorgio e le Zitelle, chiuso con panne dalla Protezione Civile;
- ❖ **C)** varco tra Punta della Dogana ed area dei pontoni;
- ❖ **D)** fascia presso Riva degli Schiavoni – Area Marciana (dal Canal Grande alla Riva 7 Martiri);

❖ **E) Corridoio che divide le Aree 2 e 3, dal pontile ACTV dell'Isola di San Giorgio fino al corridoio D) antistante il ponte della Paglia.**

Detti corridoi di sicurezza saranno delimitati da un numero di boe di adeguate dimensioni di colore blu con fascia catarifrangente, fornite dal Comune.

E' vietata in detti corridoi la sosta, l'impiego degli stessi con ancore e cavi e, dopo le ore 22:30, anche la navigazione a qualsiasi imbarcazione eccetto quelle in servizio di polizia, di sicurezza e dell'organizzazione.

È altresì **vietato sostare ed ancorarsi** nella fascia larga 100 metri attigua alla riva tra le fermate ACTV di "San Marco" e di "Giardinetti Biennale" al fine di consentire il regolare transito dei mezzi ACTV (fino alle ore 21:00 del sabato) e dei mezzi di Soccorso e di polizia. Tutte le unità dovranno, inoltre, evitare di intralciare la navigazione ai mezzi in servizio pubblico di linea, ACTV e Alilaguna.

Articolo 7

**(RESPONSABILITA' DEI COMANDANTI/CONDUTTORI
DELLE UNITA' PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE)**

I Comandanti/Conducenti delle unità presenti alla manifestazione, dovranno in particolare:

- curare, come d'ordinario sotto la propria responsabilità, che le rispettive unità siano munite di tutta la documentazione prevista ed in corso di validità;
- far rispettare il numero massimo delle persone imbarcabili, provvedendo alla presenza a bordo dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio;
- curare in particolare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella seguente ordinanza;
- obbedire prontamente alle disposizioni impartite dal personale imbarcato sulle unità in servizio di polizia e vigilanza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione.

Articolo 8

(PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE)

Dalle ore 12,00 di sabato 18 luglio 2009 alle ore 8,00 di domenica 19 luglio, nel Bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca **la velocità massima di tutte le imbarcazioni in navigazione è ridotta ad 8km/h.**

Il limite di velocità di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei natanti destinati al servizio d'ordine, di pronto intervento, di pronto soccorso e dell'organizzazione, i cui conducenti/comandanti dovranno comunque mantenere, compatibilmente con l'assolvimento dei loro compiti, una velocità adeguata.

Al termine dello spettacolo pirotecnico le unità a propulsione meccanica che si allontanano dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca devono procedere con la massima prudenza navigando alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra.

Articolo 9

(RIPRISTINO DELLA NAVIGAZIONE COMMERCIALE)

Al fine di consentire che le attività commerciali marittime del porto di Venezia si svolgano in sicurezza i pontoni dai quali verranno sparati i fuochi artificiali dovranno essere spostati dal bacino **entro le ore 06.00 di domenica 19 luglio 2009**.

Articolo 10

(ALLESTIMENTO PONTONI NEL BACINO DELLA MARITTIMA)

Dalle ore 08.00 del 14 luglio fino alle ore 14.00 del 18 luglio 2009, al fine di consentire l'allestimento dei pontoni che ospiteranno gli artifizi pirotecnici, lo specchio acqueo antistante la banchina Isonzo dalla bitta 102 alla bitta 105, fino ad una distanza di 50 metri dai pontoni stessi è considerato area di cantiere ed è interdetto alla navigazione.

A cura del Comitato organizzatore l'area di cantiere dovrà essere appositamente delimitata mediante posizionamento di idonee boe munite di bandiere rosse e segnali luminosi notturni.

Il divieto di navigazione non si applica ai mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e del Comitato organizzatore.

Durante le operazioni di allestimento dei pontoni dovranno essere osservate a cura della ditta incaricata, tutte le vigenti norme di sicurezza, le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplosive e da eventuali altri Enti competenti e dovrà essere inoltre assicurato idoneo servizio antincendio.

L'area portuale ove avverranno le operazioni di imbarco degli artifizi pirotecnici dovrà essere opportunamente presidiata, anche ai fini di security, da personale abilitato e, inoltre dovrà esserci una idonea separazione fisica con le altre aree di banchina utilizzate per l'ormeggio delle navi che approdano nel bacino della marittima.

Articolo 11

(SANZIONI)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del codice della navigazione e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

Venezia, li 13.07.2009

**F.to IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Stefano VIGNANI**

